



Generali Italia S.p.A.
Via Marocchesa, 14
31021 Mogliano Veneto (TV)
T. +39.041.5492111
generali.it

Agenzia Generale di CREMONA
CORSO VENTI SETTEMBRE
T. 0372-460007
e-mail:
agenzia.cremonaventisettembre.it@generali.com

COMUNE DI SPINADESCO
C.F./P.I. 00299430199
V. GIUSEPPE MAZZINI 2, 26020 SPINADESCO (CR)

Come da tua richiesta questa è la nostra proposta relativa alla copertura dei tuoi bisogni di protezione per il veicolo sotto indicato

PREVENTIVO AUTO n. 000000466488830 Targa FY932LR - 00000
PRODOTTO: GENERALI SEI IN AUTO NEW/GENMAR
VALIDITÀ: 25/11/2019 - 25/01/2020
RATEAZIONE: ANNUALE
MARCA MODELLO: PIAGGIO PORTER



Prima della sottoscrizione leggere il Set Informativo disponibile sul sito internet generali.it e in Agenzia

PREMIO ANNUALE

€ 620,50

Garanzie presenti nel Preventivo

RESPONSABILITA' CIVILE ¹ Massimale per sinistro € 7.290.000,00 Clausole operanti nella sezione: 57 88	€ 473,00
ASSISTENZA AUTOCARRI Clausole operanti: 41	€ 30,00
TUTELA GIUDIZIARIA (CL. 83) Clausole operanti: 83	€ 22,50
INFORTUNI Clausole operanti: 1A	€ 95,00

Premio di rata

€ 620,50

¹ Premio Globale RCA comprensivo di:

- IMPOSTE	€ 59,83
- CONTRIBUTO SSN	€ 39,26
- PERCENTUALE SCONTO	30,74 %
- PROVVIGIONE SU RCA	€ 32,85
- PERCENTUALE PROVVIGIONE	6,94 %

La percentuale è stata calcolata rapportando la provvigione in valore assoluto al premio globale R.C.A.

COMUNE DI SPINADESCO
Comune di SpinaDESCO
Protocollo N. 0004228/2019 del 26/11/2019

Dati preventivo

Intestatario	COMUNE DI SPINADESCO	Prov. residenza proprietario	CR
Residenza/Sede legale	V. GIUSEPPE MAZZINI 2, 26020 SPINADESCO (CR)	Tipologia	AUTOCARRO
Stato assicurativo	Prima immatricolazione	Marca / Modello	PIAGGIO PORTER
Classe di merito universale (CU)/Generali	CU=14/Generali=17	Data 1ª immatricolazione	25/11/2019
Formula tariffaria	BONUS/MALUS (CL. 57)	Uso veicolo	Cose conto proprio

Dichiarazione del contraente

Che il veicolo è stato immatricolato per la prima volta il 25/11/2019.

Note

Prima della sottoscrizione leggere attentamente il Set Informativo disponibile anche sul sito www.generali.it dove è possibile prendere visione delle condizioni di assicurazione, esclusioni ed eventuali rivalse.

Il presente preventivo è formulato in base alle informazioni da te fornite, a quelle presenti nella Banca dati ANIA nonché considerando l'eventuale sinistrosità riportata sull'attestazione dello stato di rischio con scadenza 25/11/2019. In occasione della sottoscrizione della polizza R.C. Auto con Generali Italia le suddette informazioni dovranno comunque essere verificate anche tramite la presentazione della relativa documentazione. Il preventivo è stato determinato sulla base della tariffa in vigore al 28/11/2019, salvo variazioni intervenute nel rispetto delle disposizioni in vigore.

Si precisa che al premio R.C. Auto indicato è stata applicata l'aliquota d'imposta vigente al momento della determinazione del premio stesso; qualora al momento dell'incasso del premio tale aliquota sia variata, il Contraente dovrà corrispondere il premio calcolato sulla base dell'eventuale nuova aliquota.

La forma tariffaria della garanzia RCA, in assenza del verificarsi di sinistri nel corso del periodo di osservazione, prevede alla prossima scadenza annuale, rispetto alla tariffa RCA in vigore, una variazione del **-4,50 %** pari a **-21,29 €** di rata lordo (comprensivo di imposte e SSN) ante applicazione sconti/convenzioni; in presenza di un sinistro penalizzante, una variazione del **+14,60 %** pari a **+69,06 €** sulla base del premio di rata lordo.

Clausole di esclusione e rivalsa della garanzia RC

Estratto delle Condizioni di assicurazione contenute nel Set Informativo disponibile sul sito.

L'assicurazione non è operante nel caso di:

- conducente non abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore. Nel caso di patente scaduta l'assicurazione è operante a condizione che il conducente rinnovi il documento entro tre mesi dalla data del sinistro; l'assicurazione è altresì operante se il mancato rinnovo è conseguenza esclusiva e diretta dei postumi del sinistro stesso;
- veicolo utilizzato per esercitazione alla guida, durante la guida dell'allievo, se al suo fianco non vi è una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore ai sensi della legge vigente;
- veicolo con targa prova, se la circolazione avviene senza l'osservanza delle disposizioni vigenti che ne disciplinano l'utilizzo;
- veicolo dato a noleggio con conducente se il noleggio è effettuato senza l'osservanza delle disposizioni in vigore che ne disciplinano l'utilizzo;
- relativamente ai danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti od alle indicazioni della carta di circolazione; limitatamente ai veicoli adibiti al trasporto cose, l'assicurazione è operante per i danni alla persona subiti dai trasportati non addetti all'uso o al trasporto cose sul veicolo;
- veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope o alla quale sia stata applicata una delle sanzioni previste dagli artt. 186 n. 7 e 187 n. 8 del Codice della Strada e successive modifiche.

Nei predetti casi ed in tutti gli altri in cui sia applicabile l'art. 144 del Codice, l'Impresa eserciterà diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare in conseguenza di danni cagionati a terzi a seguito dell'inopponibilità di eccezioni previste dal citato articolo.



ESEMPLARE PER IL RICHIEDENTE

Agenzia Generale di CREMONA COD 717 00

CORSO VENTI SETTEMBRE

CONTRAENTE *****

PREVENTIVO 466488830 SCADENZA 28/11/2020 TARGA/TELAIO FY932LR

CLAUSOLA 41

RCACL41_PP

La garanzia ASSISTENZA AUTOCARRI (clausola 41) viene prestata alle condizioni indicate nel mod. CL41 che il Contraente dichiara di conoscere, accettare e di aver ricevuto, condizioni che sostituiscono quelle contenute nel mod. 1500N - Sezione H, o nel mod. 1500 - Sezione E - Assistenza Auto Qui Generali.

SEZIONE TUTELA LEGALE

In relazione alla normativa introdotta dal D. Lsg. n. 209 del 7 Settembre 2005 - Titolo XI, Capo II, Artt. 163 e 164, l'Impresa ha scelto di affidare la gestione dei sinistri di Tutela Legale a:

D.A.S.

Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A.

con sede in Verona – Via Enrico Fermi 9/B – Numero Verde 800/475633 – Fax (045) 8351023
in seguito denominata DAS.

A quest'ultima dovranno essere inviate, in via preferenziale, tutte le denunce, i documenti ed ogni altra documentazione relativa a tali sinistri.

Le garanzie sono operanti a condizione che il relativo codice (83 per la forma Base e 84 per la forma Gold) sia espressamente richiamato in Polizza sino alla concorrenza del massimale di euro 10.000,00 per ogni sinistro (qualora in Polizza sia espressamente richiamato il codice MA) o di euro 20.000,00 per ogni sinistro (qualora in Polizza sia espressamente richiamato il codice MB), indipendentemente dal numero di sinistri verificatisi e denunciati all'Impresa.

ART. 1 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

L'Impresa assume a proprio carico, nei limiti del massimale e delle condizioni previste in polizza, il rischio dell'assistenza stragiudiziale e giudiziale che si rendano necessarie a tutela dei diritti dell'Assicurato, conseguente ad un sinistro rientrante in garanzia.

Vi rientrano le spese:

- per l'intervento di un legale incaricato alla gestione del sinistro;
- per l'intervento di un perito/consulente tecnico d'ufficio e/o di un consulente tecnico di parte;
- di giustizia;
- liquidate a favore di controparte in caso di soccombenza con esclusione di quanto derivante da vincoli di solidarietà;
- conseguenti ad una transazione autorizzata dalla DAS, comprese le spese della controparte, sempreché siano state autorizzate dalla DAS;
- di accertamenti su soggetti, proprietà, modalità e dinamica dei sinistri;
- di indagini per la ricerca di prove a difesa, nei procedimenti penali;
- per la redazione di denunce, querele, istanze all'Autorità Giudiziaria;
- degli arbitri e del legale intervenuti, nel caso in cui una controversia che rientri in garanzia debba essere deferita

- e risolta avanti a uno o più arbitri;
- per l'indennità, posta ad esclusivo carico dell'Assicurato e con esclusione di quanto derivante da vincoli di solidarietà, spettante agli Organismi di Mediazione, se non rimborsata dalla controparte a qualunque titolo, nei limiti di quanto previsto nelle tabelle delle indennità spettanti agli Organismi pubblici;
- per il contributo unificato per le spese degli atti giudiziari, se non rimborsato dalla controparte in caso di soccombenza di quest'ultima.

Inoltre, in caso di arresto, minaccia di arresto o di procedimento penale all'estero, in uno dei Paesi ove la garanzia è operante, l'Impresa assicura:

- le spese per l'assistenza di un interprete, entro il limite massimo di 10 ore lavorative;
- le spese relative a traduzioni di verbali o atti del procedimento, entro il limite massimo di Euro 1.000,00;
- l'anticipo della cauzione, disposta dall'Autorità competente, entro il limite massimo di Euro 10.000,00; l'importo della cauzione verrà anticipato da parte dell'Impresa a condizione che venga garantita all'Impresa stessa la restituzione di tale importo con adeguate garanzie bancarie o analoghe e dovrà essere restituito all'Impresa entro 60 giorni dalla sua erogazione, trascorsi i quali l'Impresa conteggerà gli interessi al tasso legale corrente.

L'Impresa non assume a proprio carico il pagamento di multe o ammende e, fatta eccezione per l'IVA esposta nelle fatture dei professionisti incaricati nei casi in cui il Contraente non possa portarla in detrazione, gli oneri fiscali che dovessero presentarsi nel corso o alla fine della vertenza.

ART. 2 - AMBITO E GARANZIE

Forma Base (clausola 83)

La garanzia riguarda la tutela dei diritti dell'Assicurato che, in relazione alla proprietà o alla locazione finanziaria (leasing) o all'usufrutto, e inoltre alla guida del veicolo assicurato:

- a) subisca danni extracontrattuali dovuti a fatto illecito di terzi;
- b) sia sottoposto a procedimento penale per delitto colposo o per contravvenzione;
- c) debba presentare ricorso avverso il provvedimento che lo ha privato della patente di guida, adottato in conseguenza diretta ed esclusiva di evento della circolazione che abbia provocato la morte o lesioni a persone;
- d) debba presentare istanza per ottenere il dissequestro del veicolo coinvolto in un incidente stradale con terzi.

Le garanzie di cui sopra operano anche per gli eventi che coinvolgono l'Assicurato nella veste di pedone, ciclista o trasportato di un qualsiasi veicolo di proprietà di terzi, nell'ambito della circolazione stradale.

ConsulDAS

A completamento delle garanzie, la DAS assicura un Servizio di consulenza legale telefonica con numero verde, nelle materie previste in polizza.

L'Assicurato per usufruire del Servizio potrà, a propria scelta:

- telefonare in orario d'ufficio (dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00 dal lunedì al venerdì) ai seguenti numeri:
 - numero verde **800 475633** dall'Italia
 - numero **+39 0458378901** dall'estero
- scrivere una e-mail al seguente indirizzo: consuldas@das.it specificando sommariamente l'oggetto della richiesta di consulenza.

Ricordare sempre di indicare all'operatore telefonico o nella e-mail:

- il numero della propria polizza DAS
- nome e cognome dell'Assicurato e un recapito telefonico dove poter essere ricontattati.

Forma Gold (clausola 84)

In estensione alle garanzie previste dall'Opzione A), la garanzia riguarda la tutela dei diritti dell'Assicurato, anche qualora:

- e) a parziale deroga di quanto previsto all'art. 5 "ESCLUSIONI", debba presentare Ricorso al Prefetto e/o

Opposizione al Giudice ordinario di primo grado competente avverso l'Ordinanza - Ingiunzione di pagamento di una somma di denaro quale sanzione amministrativa; tale garanzia vale solo quando l'applicazione di detta sanzione abbia influenza sulla dinamica del sinistro e sull'attribuzione della responsabilità;

f) debba sostenere controversie di diritto civile di natura contrattuale, per le quali il valore di lite sia superiore a Euro 210,00;

g) subisca la decurtazione di punti del suo Documento di Guida, in conseguenza di violazione di articoli del Nuovo Codice della Strada commesse successivamente alla decorrenza della copertura assicurativa. In tale ipotesi, l'Impresa riconosce:

- il rimborso fino a Euro 500,00, quale contributo alle spese di partecipazione ad un corso di aggiornamento, organizzato da autoscuole o da altri soggetti autorizzati;
- il rimborso fino a Euro 1.000,00 qualora, a seguito di perdita totale del punteggio iniziale, si renda necessario sostenere un nuovo esame per riottenere la patente di guida, a condizione che l'Assicurato che ne aveva la possibilità abbia prima partecipato ad un corso di aggiornamento, per riacquistare il punteggio perduto.

I suddetti rimborsi saranno corrisposti unicamente nel caso in cui la decurtazione dei punti sia connessa ad un sinistro rientrante in garanzia.

La garanzia di cui alla presente lett. g) opera esclusivamente a favore del Contraente, se si tratta di persona fisica o del Legale Rappresentante del Contraente, se si tratta di persona giuridica.

Le garanzie di cui sopra operano anche per gli eventi che coinvolgono l'Assicurato nella veste di pedone, ciclista o trasportato di un qualsiasi veicolo di proprietà di terzi, nell'ambito della circolazione stradale.

ConsulDAS

A completamento delle garanzie, la DAS assicura un Servizio di consulenza legale telefonica con numero verde, nelle materie previste in polizza.

L'Assicurato per usufruire del Servizio potrà, a propria scelta:

- telefonare in orario d'ufficio (dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00 dal lunedì al venerdì) ai seguenti numeri:
 - numero verde **800 475633** dall'Italia
 - numero **+39 0458378901** dall'estero
- scrivere una e-mail al seguente indirizzo: consuld@das.it specificando sommariamente l'oggetto della richiesta di consulenza.

Ricordare sempre di indicare all'operatore telefonico o nella e-mail:

- il numero della propria polizza DAS
- nome e cognome dell'Assicurato e un recapito telefonico dove poter essere ricontattati.

Art. 3 - PERSONE ASSICURATE

Il proprietario, o il locatario in leasing o l'usufruttuario, ed inoltre il conducente ed i trasportati del veicolo assicurato. In caso di vertenze tra più persone assicurate, la garanzia viene prestata unicamente a favore dell'Assicurato/Contraente.

Art. 4 - ESTENSIONE TERRITORIALE

Le garanzie riguardano i sinistri che insorgano e debbano essere processualmente trattati ed eseguiti:

- in tutti gli Stati d'Europa e nei Paesi Extraeuropei che si affacciano sul Bacino del Mar Mediterraneo, nelle ipotesi di danni extracontrattuali o di procedimento penale;
- nei Paesi dell'Unione Europea ed inoltre nello Stato Città del Vaticano, Repubblica di San Marino, Liechtenstein, Principato di Monaco e Svizzera, per le controversie di natura contrattuale;
- in Italia, Stato Città del Vaticano e Repubblica di San Marino per i ricorsi/opposizioni alle sanzioni amministrative e per il servizio di Consulenza legale telefonica ConsulDAS.

ART. 5 - ESCLUSIONI

La garanzia è esclusa:

- per danni subiti per disastro ecologico, atomico, radioattivo;
- per acquisto di beni mobili registrati;

- per la materia fiscale/tributaria e la materia amministrativa salvo quanto previsto all'art. 2 lett. c) ricorso avverso il provvedimento di ritiro della patente di guida, lett. d) istanza per il dissequestro del veicolo – lett. e) ricorso/opposizione a sanzioni amministrative pecuniarie;
- se il Conducente non è munito di patente valida e regolare in relazione al veicolo o se non ottempera agli obblighi prescritti dalla patente stessa; tuttavia, la garanzia è operante se il Conducente è munito di patente scaduta, purché ottenga il rilascio o il rinnovo della stessa entro 3 mesi dalla data del sinistro;
- se il sinistro deriva da fatti dolosi compiuti dal conducente;
- se, al momento del sinistro, il veicolo non risulta coperto da una valida polizza di assicurazione di Responsabilità Civile ai sensi della Legge;
- se, al momento del sinistro, il veicolo è guidato da persona che sia imputata di guida in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope ovvero alla quale sia stata applicata una delle sanzioni previste dagli artt. 186 n. 7 e 187 n. 8 del Codice della Strada o che sia imputata del reato di fuga o di omissione di soccorso (art. 189 del Codice della Strada);
- per il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere.

ART. 6 - INSORGENZA DEL SINISTRO – OPERATIVITA' DELLA GARANZIA

Il sinistro si intende insorto e quindi verificato nel momento in cui l'Assicurato, la controparte o un terzo avrebbero iniziato a violare norme di legge o contrattuali.

La garanzia assicurativa riguarda i sinistri che insorgono:

- trascorsi 90 giorni dalla stipulazione del contratto, nei casi di controversia di diritto civile di natura contrattuale;
- dalle ore 24 del giorno di stipulazione del contratto, negli altri casi.

Nell'ambito dei casi assicurativi aventi per oggetto controversie di diritto civile si precisa che:

- La garanzia non ha luogo per i sinistri insorgenti da patti, accordi, obbligazioni contrattuali che, al momento della stipulazione del contratto, fossero già stati disdetti o la cui rescissione, risoluzione o modificazione fossero già state chieste da uno degli stipulanti.
- Se il contratto è emesso in sostituzione di analogo contratto precedentemente in essere con la Impresa per i medesimi rischi e purché il contratto sostituito abbia avuto una durata minima di 90 giorni, la garanzia assicurativa riguarda i sinistri che insorgono dalle ore 24 del giorno di stipulazione del nuovo contratto.
- Il sinistro è unico a tutti gli effetti, in presenza di vertenze, promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse.

Nell'ambito dei casi assicurativi aventi per oggetto procedimenti penali si precisa che:

- La garanzia opera anche prima della notifica all'Assicurato dell'Informazione di Garanzia, nei casi di Presentazione spontanea (art. 374 del Codice di Procedura Penale), di Invito a presentarsi (art. 375 del Codice di Procedura Penale) e di Accompagnamento coattivo (art. 376 del Codice di Procedura Penale).
- Il sinistro è unico a tutti gli effetti, in presenza di procedimenti, anche di natura diversa, dovuti al medesimo evento-fatto nei quali siano coinvolte una o più persone assicurate.

DISPOSIZIONI CHE REGOLANO LA PRESTAZIONE DEL SERVIZIO

ART. 7 - DENUNCIA DEL SINISTRO E SCELTA DEL LEGALE

Per denunciare un sinistro, l'Assicurato dovrà segnalare tempestivamente l'accaduto a DAS mediante una delle seguenti modalità:

1. DENUNCIA TELEFONICA al nr. verde 800475633: DAS raccoglierà la denuncia, indicherà i documenti necessari per l'attivazione della garanzia, fornirà tutte le informazioni relative alle modalità di gestione del sinistro e rilascerà un numero identificativo della pratica.

2. DENUNCIA SCRITTA: la denuncia scritta, unitamente a copia di tutti gli atti e documenti necessari, dovrà essere inviata a DAS:

- per posta elettronica a: sinistri@das.it, oppure
- per posta ordinaria a: DAS S.p.A. - Via Enrico Fermi 9/B - 37135 Verona.

I documenti necessari da allegare alla denuncia, a titolo esemplificativo, sono:

- una sintetica descrizione di quanto accaduto;
- generalità e recapiti della controparte;
- copia della corrispondenza intercorsa;

- copia di contratti, documentazione fiscale e contabile, verbali delle Autorità eventualmente intervenute, documentazione fotografica, ecc.;
- copia dell'Avviso di Garanzia o ogni altro atto civile, penale o amministrativo notificato.

Tutta la documentazione dovrà essere regolarizzata a spese dell'Assicurato secondo le norme fiscali di bollo e di registro.

In mancanza di idonea documentazione a supporto della denuncia, DAS non sarà responsabile di eventuali ritardi nella gestione del sinistro.

L'Assicurato dovrà far pervenire a DAS la notizia di ogni atto, a lui formalmente notificato secondo la normativa vigente, tempestivamente e, comunque, entro il termine utile per la difesa. In caso di inadempimento si applica l'art. 1915 Codice Civile.

Contemporaneamente alla denuncia del sinistro o al momento dell'avvio dell'eventuale fase giudiziale, l'Assicurato può indicare a DAS un legale che esercita in una località facente parte del Circondario del Tribunale ove ha sede l'Ufficio Giudiziario competente a decidere la controversia, ovvero che esercita nel Circondario del Tribunale ove ha la sede legale o la residenza l'Assicurato - al quale affidare la pratica per il seguito giudiziale, ove il tentativo di bonaria definizione non abbia esito positivo.

La scelta del legale fatta dall'Assicurato è operante fin dalla fase stragiudiziale, ove si verifichi una situazione di conflitto di interessi con DAS.

ART. 8 - GESTIONE DEL CASO ASSICURATIVO

Ricevuta la denuncia del sinistro di cui all'art. 7 "Denuncia del sinistro e scelta del legale", DAS (ai sensi dell'art. 164 comma 2 lettera a) del Codice delle Assicurazioni Private - D.Lgs. 209/05) si adopera per gestire la fase stragiudiziale, direttamente o a mezzo di professionisti da essa incaricati, e di svolgere ogni possibile tentativo per una bonaria definizione della controversia. A tal fine l'Assicurato dovrà rilasciare a DAS, ove da questa richiesto, apposita procura per la gestione della controversia. In tale fase stragiudiziale, DAS valuterà l'opportunità di ricorrere o aderire ad un procedimento di mediazione, riservandosi nel primo caso la scelta dell'Organismo di mediazione.

Ove la composizione bonaria non riesca, se le pretese dell'Assicurato presentino possibilità di successo e in ogni caso quando sia necessaria la difesa in sede penale, DAS trasmette la pratica al legale designato ai sensi dell'Art. 7 "Denuncia del sinistro e scelta del legale".

Si conviene inoltre che per ogni stato della vertenza e grado del giudizio:

- l'Assicurato deve tenere aggiornata DAS su ogni circostanza rilevante ai fini dell'erogazione delle prestazioni previste in polizza, pena la decadenza dal diritto alle prestazioni previste in polizza;
- gli incarichi ai consulenti tecnici ed agli eventuali investigatori privati devono essere preventivamente concordati con DAS, pena il mancato rimborso della relativa spesa;
- gli incarichi ai legali devono essere preventivamente concordati con DAS, sempre che le pretese dell'Assicurato presentino possibilità di successo; agli stessi l'Assicurato rilascerà le necessarie procure; in caso contrario l'Assicurato decadrà dal diritto alle prestazioni previste in polizza;
- l'Assicurato, senza preventiva autorizzazione di DAS, non può addivenire direttamente con la controparte ad alcuna transazione della vertenza, sia in sede stragiudiziale che giudiziale, che comporti oneri a carico di DAS, pena la decadenza dal diritto alle prestazioni previste in polizza.

Fanno eccezione i casi di comprovata urgenza - con conseguente impossibilità per l'Assicurato di preventiva richiesta di benestare - i quali verranno ratificati da DAS, che sia stata posta in grado di verificare urgenza e congruità dell'operazione.

Per quanto riguarda le spese attinenti l'esecuzione forzata, l'Assicurato è tenuto indenne limitatamente ai primi due tentativi.

DAS non è responsabile dell'operato di legali e consulenti tecnici.

ART. 9 - DISACCORDO SULLA GESTIONE DEL SINISTRO

In caso di divergenza di opinione fra l'Assicurato e DAS sulla gestione del sinistro la questione, a richiesta di una delle parti da formularsi con lettera raccomandata, potrà essere demandata ad un arbitro sulla cui designazione le parti dovranno accordarsi.

Se un tale accordo non si realizza, l'arbitro verrà designato dal Presidente del Tribunale del Foro competente, ai sensi di legge.

L'arbitro deciderà secondo equità e le spese di arbitrato saranno a carico della parte soccombente. Qualora la decisione

dell'arbitro sia sfavorevole all'Assicurato, questi potrà ugualmente procedere per proprio conto e rischio con facoltà di ottenere da DAS la rifusione delle spese incontrate, e non liquidate dalla controparte, qualora il risultato in tal modo conseguito sia più favorevole di quello in precedenza prospettato o acquisito da DAS stessa, in linea di fatto o di diritto.

ART. 10 - RECUPERO SOMME

Tutte le somme liquidate o comunque recuperate per capitale ed interessi sono di esclusiva spettanza dell'Assicurato, mentre spetta a DAS quanto liquidato a favore dello stesso Assicurato giudizialmente o stragiudizialmente per spese, competenze ed onorari.

ASSICURAZIONE TRASPORTO LEGGERO
--

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

DEFINIZIONI

Nel testo si designa con il termine:

Assicurato	il contraente della polizza, il proprietario, il conducente del veicolo e le persone autorizzate all'uso dello stesso, nonché le persone trasportate a bordo del medesimo;
Estensione Territoriale	Paesi aderenti al Sistema della Carta Verde;
Guasto	il danno subito dal veicolo per usura, difetto, rottura, mancato funzionamento di sue parti tali da rendere impossibile per l'Assicurato l'utilizzo dello stesso in condizioni normali;
Incidente	sinistro dovuto a caso fortuito, imperizia, negligenza, inosservanza di norme o regolamenti, connesso con la circolazione stradale, che provochi danni al veicolo tali da renderne impossibile l'utilizzo in condizioni normali;
Infortunio	sinistro dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produce lesioni corporali obiettivamente constatabili;
Prestazioni	sono le assistenze prestate dalla Struttura Organizzativa all'Assicurato ai sensi del presente contratto;
Servizio	il pacchetto di prestazioni di assistenza;
Sinistro	il singolo fatto o avvenimento che si può verificare nel corso di validità del servizio e che determina la richiesta di assistenza dell'Assicurato;

Veicolo

autocarri e autoarticolati di peso complessivo a pieno carico fino a 60 quintali, nonché rimorchi per trasporto cose, regolarmente assicurati con polizza R.C. Auto;

Nel caso il veicolo traini un rimorchio o un semirimorchio il peso complessivo a pieno carico è dato:

- per gli autocarri, dal peso complessivo a pieno carico più il peso massimo rimorchiabile;
- per gli autoarticolati, dalla tara del trattore con ralla più il peso massimo rimorchiabile;

**Struttura
Organizzativa**

La struttura di Europ Assistance S.p.A. - P.zza Trento, n. 8 - 20135 Milano, costituita da responsabili, personale (medici, tecnici, operatori), attrezzature e presidi (centralizzati e non) in funzione 24 ore su 24, tutti i giorni dell'anno e che, in virtù di specifica convenzione, provvede per conto dell'Impresa al contatto con l'Assicurato, all'organizzazione ed erogazione delle prestazioni di assistenza previste nel contratto entro i diversi limiti previsti dal contratto e con costi a carico dell'Impresa.

**SERVIZIO DI ASSISTENZA AL VEICOLO
PRESTAZIONI**

Ogni singola prestazione non potrà essere fornita per più di tre volte nell'arco di una annualità assicurativa.

1**Traino**

Qualora in seguito a guasto o incidente da circolazione il veicolo risulti danneggiato in modo tale da non essere in condizione di spostarsi autonomamente, la Struttura Organizzativa procurerà direttamente all'Assicurato il mezzo di soccorso per trainare il veicolo al più vicino punto di assistenza aperto, fino alla concorrenza massima di euro 520,00.

A richiesta dell'Assicurato il traino potrà essere effettuato fino al punto di assistenza indicato dall'Assicurato stesso. In tale ultimo caso resta a carico dell'Assicurato il maggior costo del traino quale risultante dalla differenza tra quanto avrebbe pagato la Struttura Organizzativa a far trainare il veicolo dal luogo di immobilizzo fino al più vicino punto di assistenza e quanto effettivamente pagato per l'intera tratta effettuata.

La richiesta dell'Assicurato potrà essere accolta dalla Struttura Organizzativa esclusivamente in presenza di adeguate garanzie di pagamento.

Se il traino viene effettuato con percorso misto autostrada e strade normali il massimale previsto per la prestazione è comunque di euro 520,00 per sinistro.

Sono a carico dell'Assicurato le spese per il traino qualora il veicolo abbia subito l'incidente o il guasto durante la circolazione nei percorsi fuoristrada.

Alternativamente al traino la Struttura Organizzativa potrà inviare una officina mobile per effettuare l'intervento d'emergenza sul posto. Saranno coperti i costi relativi alla percorrenza di andata/ritorno dell'officina mobile entro il massimale suindicato.

Se il luogo dell'immobilizzo del veicolo, in conseguenza di guasto o incidente da circolazione, è l'autostrada, specifiche istruzioni verranno fornite dalla Struttura Organizzativa.

Sono esclusi dal massimale sopraindicato i costi relativi al trasferimento della merce.

2

**Recupero
del veicolo**

Qualora in caso di incidente da circolazione il veicolo sia fuoriuscito dalla sede stradale e risulti danneggiato in modo tale da non potervi ritornare autonomamente, la Struttura Organizzativa procurerà direttamente all'Assicurato il mezzo di soccorso per riportare il veicolo danneggiato nell'ambito della sede stradale. La prestazione viene fornita fino ad un massimale di euro 2.000,00 per sinistro.

L'eventuale eccedenza rimane a carico dell'Assicurato alle tariffe ufficiali correnti e la prestazione potrà essere fornita dalla Struttura Organizzativa esclusivamente a fronte di adeguate garanzie di pagamento.

In caso di sinistro avvenuto in autostrada specifiche istruzioni saranno fornite dalla Struttura Organizzativa.

Sono esclusi in ogni caso dal rimborso i pezzi di ricambio eventualmente utilizzati per la riparazione e tutte le altre spese effettuate in officina.

Sono a carico dell'Assicurato le spese per il traino qualora il veicolo abbia subito l'incidente o il guasto durante la circolazione nei percorsi fuoristrada.

Sono esclusi dal massimale sopraindicato i costi relativi al recupero e al trasferimento della merce.

3

**Informazioni
su rete
costruttori**

Su semplice richiesta telefonica da parte dell'Assicurato, la Struttura Organizzativa fornisce gli indirizzi ed i recapiti telefonici della rete di assistenza autorizzata delle maggiori case costruttrici di veicoli in Italia.

**PRESTAZIONI OPERANTI AD OLTRE 100 KM
DAL COMUNE DI RESIDENZA DEL PROPRIETARIO
(LOCATARIO IN CASO DI CONTRATTO DI LEASING)
DEL VEICOLO COSÌ COME RISULTANTE
DALLA CARTA DI CIRCOLAZIONE**

4

**Spese di
rimessaggio**

Qualora a seguito di guasto o incidente da circolazione, il veicolo subisca un danno tale da non essere riparabile in giornata o i punti di assistenza siano chiusi, le spese di rimessaggio per le prime 24 ore saranno riconosciute fino ad un massimo di euro 105,00 per sinistro.

5

**Invio pezzi di
ricambio**

Qualora i pezzi di ricambio indispensabili al funzionamento del veicolo ed occorrenti per la sua riparazione non possano essere reperiti sul posto, la Struttura Organizzativa provvede ad inviarli con il mezzo più rapido sempreché siano reperibili presso i Concessionari ufficiali italiani e l'Assicurato abbia fornito le garanzie adeguate. Al rientro dal viaggio l'Assicurato dovrà rimborsare soltanto il costo dei pezzi, mentre le spese di ricerca e di spedizione saranno coperte fino a concorrenza di euro 260,00 per anno assicurativo.

Restano altresì a carico dell'Assicurato le eventuali spese doganali.

La prestazione non è operante se non previa accettazione da parte della Struttura Organizzativa delle garanzie di rimborso del costo dei pezzi di ricambio e delle spese doganali

SERVIZIO DI ASSISTENZA ALL'ASSICURATO

1

Consulti medici immediati

Qualora, in seguito ad infortunio dipendente dalla circolazione stradale, l'Assicurato necessiti di una consulenza telefonica urgente con un medico, la Struttura Organizzativa tramite i propri medici gli fornirà le informazioni e i consigli richiesti.

PRESTAZIONI OPERANTI AD OLTRE 100 KM DAL COMUNE DI RESIDENZA DEL PROPRIETARIO (LOCATARIO IN CASO DI CONTRATTO DI LEASING) DEL VEICOLO COSÌ COME RISULTANTE DALLA CARTA DI CIRCOLAZIONE

2

Spese d'albergo

Qualora, in seguito a guasto o incidente da circolazione del veicolo, l'Assicurato sia obbligato ad una sosta forzata prima di rientrare o proseguire il viaggio, la Struttura Organizzativa prenoterà un albergo. Saranno coperte le spese di pernottamento e prima colazione fino ad un massimo di euro 160,00 complessive per sinistro, qualsiasi sia il numero delle persone coinvolte nel sinistro.

3

Rientro dei passeggeri

Qualora, in seguito a guasto o incidente da circolazione, il veicolo resti immobilizzato per almeno 3 giorni, la Struttura Organizzativa consente all'Assicurato ed ai trasportati di continuare il viaggio fino al luogo di destinazione o di rientrare alla propria residenza mettendo a disposizione un biglietto aereo (classe economica) o ferroviario (I classe), con copertura del relativo costo fino ad un massimo di euro 260,00 complessive per sinistro. In alternativa verrà fornita un'autovettura a noleggio di categoria C per un massimo di 3 giorni (percorrenza illimitata); restano a carico dell'Assicurato le spese di carburante, di pedaggio, le assicurazioni non obbligatorie per legge e le franchigie richieste dalla società di noleggio, nonché l'eventuale deposito cauzionale richiesto dalla società di noleggio stessa.

L'Assicurato è tenuto altresì al rispetto delle condizioni richieste dalla società di noleggio.

4

Invio di medicinali urgenti

Qualora, a seguito di infortunio conseguente ad incidente da circolazione, l'Assicurato necessiti per le cure del caso, secondo parere medico, di specialità medicinali regolarmente registrate in Italia irreperibili sul posto, la Struttura Organizzativa

provvederà ad inviarle con il mezzo più rapido tenendo conto delle norme che ne regolano il trasporto.

Restano a carico dell'Assicurato il costo delle specialità medicinali e le eventuali spese doganali.

5

Rientro sanitario

Qualora, a seguito di infortunio conseguente a incidente da circolazione le condizioni dell'Assicurato, accertate tramite i contatti diretti e/o con altri mezzi di telecomunicazione, tra i medici della Struttura Organizzativa ed il medico curante sul posto, rendano necessario il suo trasporto in ospedale attrezzato in Italia o alla sua residenza, la Struttura Organizzativa provvederà ad effettuare il trasporto con il mezzo che i medici della stessa ritengono più idoneo alle condizioni del paziente:

- aereo sanitario;
- aereo di linea classe economica, eventualmente barellato;
- treno prima classe, ed eventualmente vagone letto;
- autoambulanza, senza limiti di percorso.

Il trasporto è interamente organizzato dalla Struttura Organizzativa, inclusa l'assistenza infermieristica durante il viaggio se ritenuta necessaria dai medici della stessa. Non danno luogo alla prestazione le infermità o lesioni che a giudizio dei medici possono essere curate sul posto o che non impediscono all'Assicurato di proseguire il viaggio.

La prestazione non è dovuta qualora l'Assicurato o i familiari dello stesso addivengano a dimissioni volontarie, contro il parere dei sanitari della struttura presso la quale l'Assicurato è ricoverato.

6

Rientro salma

Qualora, a seguito di incidente da circolazione, l'Assicurato sia deceduto, la Struttura Organizzativa provvederà ad organizzare ed effettuare il trasporto della salma fino al luogo di sepoltura, sempreché questo sia in territorio italiano. I relativi costi saranno coperti fino ad un massimo di euro 2.600,00 complessivi per sinistro qualunque sia il numero delle persone coinvolte. Se tale prestazione comportasse un esborso maggiore di tale importo, la prestazione diventerà operante dal momento in cui la Struttura Organizzativa avrà ricevuto garanzie bancarie o di altro tipo ritenute ad essa adeguate. Sono escluse le spese relative alla cerimonia funebre e l'eventuale recupero della salma.

ESCLUSIONI ED EFFETTI GIURIDICI RELATIVI A TUTTE LE PRESTAZIONI

Tutte le prestazioni non sono dovute per sinistri:

- a) avvenuti in occasione di terremoti, eruzioni vulcaniche, alluvioni, maremoti e in occasione di tutti quei fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturali;
- b) avvenuti in occasione di atti di guerra, atti di terrorismo, invasione, occupazione militare, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse;
- c) avvenuti in occasione di esplosioni o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle

atomiche;

- d) avvenuti durante la partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive (vedi art. 9 del Decreto Legislativo 30 Aprile 1992, n. 283 e successive modifiche ed integrazioni), alle relative prove ed allenamenti e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara;
- e) determinati da dolo dell'Assicurato;
- f) determinati da ubriachezza, abuso di psicofarmaci, uso di sostanze stupefacenti o allucinogene;
- g) determinati da suicidio o tentato suicidio dell'Assicurato;

Qualora l'Assicurato non usufruisca di una o più prestazioni indicate nel presente contratto, non verranno forniti indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione.

RICHIESTA DI ASSISTENZA - MODALITÀ DI INTERVENTO

Ogni intervento deve essere richiesto alla Struttura Organizzativa che interverrà direttamente o ne dovrà autorizzare esplicitamente l'effettuazione.

Tutti gli assicurati hanno a disposizione 24 ore su 24 la Struttura Organizzativa alla quale ciascuno di essi può rivolgersi:

- telefonando al Numero Verde
- inviando un telegramma a:

Europ Assistance S.p.A.
Piazza Trento, 8 - 20135 MILANO

In ogni caso di richiesta di interventi è necessario che l'Assicurato comunichi con precisione:

1. Indirizzo e numero telefonico da dove chiama per consentire alla Struttura Organizzativa di richiamare immediatamente.
2. Il tipo di assistenza di cui necessita.
3. Nome e cognome.
4. Numero di polizza.
5. Targa e modello del veicolo.

Per accettazione di quanto sopra riportato.

Generali Italia S.p.A



RCA CL41

DIREZIONE GENERALE - ROMA/APPENDICI

PAGINA LASCIATA INTENZIONALMENTE BIANCA